Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 14 agosto 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 12 aprile 1968
registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1968
registro n. 16 Difesa, foglio n. 219

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

MEDAGLIA D'ARGENTO

CRESCI Raffaele Giuseppe di Giuseppe, classe 1916, da Sestri Levante (Genova). — Comandante di un distaccamento partigiano incaricato di eliminare un reparto avversario addetto alla ricostruzione di un ponte, attaccava decisamente il nemico armatissimo e trincerato. Allo scopo di infrangere la dura resistenza avversaria, attaccava direttamente una postazione con lancio di bombe a mano, trascinando col suo ardito gesto i suoi uomini. Ferito alla schiena e alla nuca, restava in posto fino al vittorioso termine dell'azione che aveva inflitto al nemico rilevanti perdite. — S Pietro Vara, 1° luglio 1944.

MASCHERA Emilio Cesare di Giovanni, classe 1913, da Milano. — Militare in servizio in territorio straniero, entrava all'armistizio nelle formazioni partigiane prendendo parte alla lotta con alto spirito di sacrificio, decisione e capacità. Nel corso di un violento combattimento notturno, durante il quale il reparto da lui comandato subiva gravi perdite, riuniva e rincorava i superstiti trascinandoli all'assalto e riuscendo a conquistare le posizioni nemiche. In epoca successiva confermava più volte, in diverse critiche situazioni, le sue alte capacità di comandante e di trascinatore. — Srem-Zagabria (Jugoslavia), 12 marzo 1944-10 maggio 1945.

MORADEI Dafni di Orlando, classe 1928, da Prato (Firenze). — Giovanissimo sedicenne, volontariamente votatosi alla lotta partigiana, si distingueva per ardore e spirito combattivo. Nel corso di una azione in cui aveva contribuito con slancio e valore ad annientare tre postazioni nemiche, veniva gravemente ferito alle gambe. Dimentico del grande dolore fisico continuava a partecipare con commovente forza d'animo alla lotta incitando a gran voce i commilitoni. — Ospitaletto (Modena), 17 agosto 1944

NICCIOLI Emilio di Luigi, classe 1921, da Montefiorino (Modena). — Organizzatore ed animatore delle prime formazioni partigiane nella sua zona, prendeva parte alla lotta di resistenza per l'intero periodo, sempre presente in azioni temerarie ed in impegnativi combattimenti. Rimasto ferito nel corso di una missione durante la quale, benchè isolato, non esitava ad impegnare combattimento con una forte pattuglia avversaria, riusciva a proseguire con sforzo sovrumano malgrado l'abbondante perdita di sangue e a completare la missione stessa. Valido esempio di combattente abile, convinto e tenace. — Appennino Modenese, settembre 1943-aprile 1945.

PADOVANO Giuseppe fu Benedetto, classe 1913, da Picciano (Pescara). — Partigiano di grande ardimento e spirito combattivo, partecipava a numerose azioni causando considerevoli danni al nemico Catturato in combattimento, veniva messo al muro insieme a tre commilitoni per essere fucilato. Con estremo atto di audacia, si scagliava fulmineamente, insieme con i commilitoni tutti disarmati, contro il plotone di esecuzione riuscendo a portarvi lo scompiglio e dopo dura lotta e benchè ferito, a sottrarsi a sicura morte. — Arischia (L'Aquila), 9 giugno 1944.

PANNI Giuseppe di Luigi, classe 1922, da Carpaneto Piacentino (Piacenza). — Brillante comandante e organizzatore partigiano, nell'estremo tentativo di salvare un gruppo di uomini, della brigata da lui comandata, improvvisamente accerchiati da preponderanti forze nemiche, si slanciava con prontezza ed ardimento contro l'avversario a colpi di bombe a mano, riuscendo ad aprire un varco attraverso il quale poneva in salvo i suoi dipendenti alcuni dei quali feriti. Vivido esempio di coraggio, capacità e senso del dovere. — Appennino Piacentino, novembre 1944

PAOLUCCI Enrico di Lodovico, classe 1904, da Minerbio (Bologna) — Ufficiale di complemento dell'Esercito, si votava tra i primi alla lotta di resistenza. Dopo aver organizzato con capacità ed entusiasmo un battaglione di partigiani, lo guidava con grande slancio in vittoriosi combattimenti. Incaricato successivamente della riorganizzazione di una brigata duramente provata, mettera in luce brillanti doti riportando la formazione ad alto livello di efficienza, in grado di affrontare e sconfingere forze nemiche di gran lunga superiori per numero e mezzi Organizzatore fattivo, trascinatore irresistibile, combattente coraggioso, contribuiva in misura determinante alla lotta partigiana della sua zona sino alla liberazione. — Zona di Bologna, 1° ottobre 1943-25 aprile 1945.

PEDRINI Luigi di Settimio, classe 1913, da Zeri (Massa Carrara). — Partigiano di eccezionale coraggio e spirito di iniziativa, compiva audaci azioni al comando di una compagnia. Si distingueva particolarmente nella distruzione di un importante ponte stradale presidiato da rilevanti forze nemiche e nella distruzione di un'autocolonna avversaria. Nel corso di questa ultima azione, nel generoso tentativo di portare in salvo un suo dipendente colpito, rimaneva a sua volta ferito. Valido esempio di capace e generoso comandante. — Zona di Pontremoli, giugno 1944-aprile 1945.

TARANTINI Leonardo fu Alfredo, classe 1920, da Urbino. — Ufficiale in s.p.e. dell'Esercito, sottrattosi alla cattura all'atto dell'armistizio, entrava volontariamente nelle forze partigiane come semplice gregario. Grazie alle ripetute prove di capacità ed ardimento, assumeva via via incarichi sempre più impegnativi, procurando al nemico gravi perdite in uomini e mezzi e tenendo alto lo spirito della resistenza in tutta la zona. Quale

comandante della divisione più agguerrita della zona partecipava, da protagonista, alla liberazione di una grande città emiliana. Vivido esempio di capo capace, audace e di brillante organizzatore. — Zona di Parma, agosto 1944-marzo 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

MACCARONE Vincenzo fu Francesco, classe 1922, da Laureana di Borrello (R. C.). — Partecipava alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi in numerosi combattimenti. Durante un duro combattimento contro preponderanti forze nemiche, dopo aver assolto rischiosi compiti di collegamento attraverso zone fortemente battute, visto cadere il portarma tiratore, lo sostituiva prontamente, contribuendo vosì validamente ad infrangere gli assalti nemici. — Crni Vrh (Jugoslavia), 23 giugno 1944.

MARAZZINI Bruno di Serafino, classe 1913, da Milano. — Vice comandante di compagnia partigiana, già distintosi per coraggio e spirito di sacrificio durante venti mesi di durissima lotta partigiana in territorio straniero, riusciva a contenere, nel corso di un duro assalto a forti postazioni nemiche, un contrattacco avversario che aveva resa precaria la situazione del suo reparto. Successivamente, trascinava i suoi uomini all'assalto decisivo che si concludeva con la conquista delle posizioni nemiche. — Tovarnik (Jugoslavia), 7 gennaio 1945.

MARIANGELONI Settimio Giovanni di Nazzareno, classe 1915, da Lisciano Niccone (Perugia). — Militare in servizio in territorio straniero, era tra i primi ad entrare nelle file partigiane partecipando alla lotta con ardore e sprezzo del pericolo. Nel corso di un duro combattimento, si portava isolatamente, di iniziativa, col fucile mitragliatore, in posizione avanzata e fortemente battuta allo scopo di facilitare il ripiegamento del proprio reparto su posizioni più arretrate. In tale critica situazione continuava a fronteggiare per oltre tredici ore con la sua arma i reiterati tentativi d'avanzata dei nemici, obbligandoli così a desistere dall'azione. — Crni Vrh (Jugoslavia), 23 giugno 1944.

MARINELLI Ivo di Augusto, classe 1920, da Senigallia (Ancona). — Militare in servizio in territorio straniero, entrava nelle file partigiane prendendo parte alla lotta con grande perizia e coraggio. Comandante di plotone, mentre di sua iniziativa trasportava durante un attacco un'arma automatica in posizione più idonea, veniva colpito alla testa da schegge. Incurante del sangue che perdeva abbondantemente, incitava i suoi commilitoni a non dar tregua all'avversario e continuava ad azionare la sua arma finchè, privo di forze, non si accasciava su di essa. — Babin Dol (Jugoslavia), 12 aprile 1945.

(6988)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1968, n. **893**.

Regolamento per l'impiego della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a richiesta di enti o comitati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 5 giugno 1965, n. 707, sullo ordinamento della banda del Corpo delle guardie di P. S., con cui sono state dettate disposizioni di carattere generale concernenti l'impiego del complesso musicale, su richiesta di enti o comitati, per la partecipazione a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Procedura per l'autorizzazione all'impiego della banda del Corpo delle guardie di P. S. a richiesta di enti o comitati

Gli enti ed i comitati che richiedono la partecipazione della banda del Corpo delle guardie di P. S. a manifestazioni delle quali siano promotori, devono produrre apposita istanza in bollo diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza, nella quale saranno indicati i seguenti elementi:

carattere della manifestazione;

durata di impiego della banda;

impegno a rimborsare le spese per il trattamento economico di missione del personale musicante e quello per il viaggio del personale stesso e per il trasporto del materiale.

La domanda deve essere presentata alla prefettura della provincia nel cui ambito si svolge la manifestazione, che provvede al successivo inoltro al Ministero dell'interno, esprimendo il proprio motivato parere sull'accoglibilità della stessa.

L'autorizzazione all'impiego della banda è disposta dal capo della polizia con propria determinazione.

Art. 2.

Manifestazioni e cerimonie

Le manifestazioni alle quali potrà essere consentita la partecipazione della banda del Corpo delle guardie di P. S., devono avere carattere di particolare importanza ed essere indette in occasione delle solennità civili e religiose previste dalla legge, cui sono equiparate, all'indicato effetto, cerimonie, celebrazioni, festeggiamenti patronali ed altre iniziative in genere, anche a carattere locale, che, comunque, trascendano tale ambito ed abbiano vasta risonanza, per cui l'intervento del complesso musicale possa concorrere al prestigio del Corpo.

Art. 3.

Spese per i mezzi di trasporto

Il viaggio del personale ed il trasporto del materiale della banda del Corpo delle guardie di P. S. devono essere effettuati con i mezzi che il Ministero dello interno riterrà idonei.

Qualora vengano utilizzati i mezzi dell'amministrazione, gli enti o comitati che hanno richiesto l'impiego della banda devono rimborsare anche le spese relative all'uso dei mezzi stessi, le cui tariffe vengono determinate con decreto del Ministro per l'interno, con riferimento ai costi di esercizio al chilometro in conformità delle norme che disciplinano i servizi a pagamento eseguiti dal personale civile e militare di P. S.

Art. 4.

Depositi provvisori

Gli enti o comitati promotori delle manifestazioni per le quali è autorizzato l'impiego della banda debbono provvedere alla costituzione di un deposito provvisorio presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 592 e seguenti del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, per una som-

ma corrispondente al presuntivo costo del servizio determinato dal comando della scuola sottufficiali del Corpo delle guardie di P. S. da cui la banda dipende.

Il versamento è eseguito direttamente dagli interessati nei modi di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, sul conto corrente postale n. 1/3927, intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

Il versamento deve essere effettuato non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui è stata ricevuta notizia dell'autorizzazione all'impiego della banda che è, in ogni caso, condizionato a tale versamento.

Art. 5.

Spese per l'impiego

Al termine della manifestazione, il comando della scuola sottufficiali del Corpo, sulla base dell'effettivo impiego del personale, dei mezzi e del materiale, procede alla determinazione della somma dovuta, richiedendo l'integrazione del deposito di cui all'articolo precedente, ovvero, disponendo, mediante ordinativo modello 180-T, la restituzione della differenza fra la somma depositata e l'importo del servizio effettivamente prestato.

L'eventuale integrazione del deposito provvisorio di cui al primo comma del presente articolo deve essere effettuata dagli enti interessati entro e non oltre il terzo giorno dalla richiesta, mediante versamento da effettuare con le stesse modalità previste per la costituzione del deposito provvisorio.

I depositi provvisori di cui al precedente art. 4 non possono essere in nessun caso utilizzati per operazioni diverse da quelle contemplate dal presente regolamento.

Art. 6.

Contabilità relativa all'impiego

Il comando della scuola sottufficiali del Corpo delle guardie di P. S., contemporaneamente agli adempimenti di cui al precedente art. 5, provvede mediante ordinativo modello 180-T, al versamento all'erario della intera somma costituita in deposito provvisorio presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione dell'entrata. Le somme versate saranno successivamente assegnate, a norma dell'art. 2, comma quinto, della legge 5 giugno 1965, n. 707, con decreti del Ministro per il tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, a reintegrazione delle spese sostenute per la esecuzione dei servizi svolti dalla banda fuori dalla propria residenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1968

SARAGAT

MORO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 64. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Valmozzola.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Valmozzola, al quale la legge assegna quindici membri, risultò costituito, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, di due gruppi, di opposto orientamento politico, composti, rispettivamente, di dodici e di tre elementi.

La giunta municipale fu espressa dal raggruppamento maggioritario e funzionò regolarmente fino al mese di febbraio 1968 allorchè il sindaco, nei cui confronti era stata presentata una mozione di sfiducia da parte di due consiglieri della maggioranza, presentò le dimissioni dalla carica.

Alla relativa presa d'atto seguì la presentazione delle dimissioni dei due assessori effettivi e di uno dei due assessori supplenti (l'altro è emigrato negli Stati Uniti).

Il 24 marzo u. s., in seduta di 2ª convocazione, a seguito di votazione di ballottaggio, la carica sindacale fu rinnovata ma, nella stessa adunanza, ben cinque consiglieri appartenenti alla maggioranza (fra cui l'ex sindaco e i due assessori effettivi dimissionari) rassegnarono le dimissioni della carica di consigliere.

Frattanto l'assessore supplente dimissionario aveva ritirato le dimissioni.

Due successive riunioni consiliari, tenutesi il 9 ed il 12 aprile 1968 per la presa d'atto delle summenzionate dimissioni, fecero registrare l'intervento di appena sei consiglieri e si conclusero infruttuosamente.

Il prefetto convocò d'ufficio il consiglio comunale ai fini della presa d'atto delle dimissioni predette e della reintegrazione della giunta municipale, ma le due adunanze consiliari, indette per il 19 ed il 20 aprile, andarono deserte, essendo intervenuti sei consiglieri alla prima e soltanto due alla seconda.

Con decreto del 22 aprile 1968, il prefetto dispose altre due convocazioni del consiglio comunale formulando la diffida che, qualora non si fosse provveduto agli adempimenti di legge, sarebbe stata iniziata la procedura per lo scioglimento del consiglio stesso, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Senonchè anche tali adunanze, tenutesi il 26 ed il 27 aprile c. a., con l'intervento di sei consiglieri, si conclusero infruttuosamente.

Tuttavia, il consiglio comunale fu nuovamente convocato, d'ufficio, con decreto prefettizio in data 3 maggio c. a. contenente la diffida già precedentemente formulata ai sensi e per gli effetti del citato art. 323 e del quale fu disposta la notifica a tutti i consiglieri.

Nemmeno tale esperimento ha avuto esito positivo in quanto, mentre l'adunanza dell'8 maggio 1968, in prima convocazione, è andata deserta, nella riunione svoltasi il giorno successivo in seconda convocazione, il consiglio comunale, con l'intervento di sei consiglieri, deliberò di non procedere nè alla presa d'atto delle dimissioni dei consiglieri rinunciatari (frattanto divenuti 8, essendo sopraggiunte le dimissioni di altri tre membri del consiglio comunale) nè agli adempimenti relativi alla ricostituzione della giunta municipale.

Di fronte alla manifesta carenza funzionale del consiglio comunale, il prefetto ne ha proposto lo scioglimento disponendo, frattanto, la sospensione dell'organo stesso e la nomina di un commissario, per la provvisoria gestione del comune a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Ciò posto, si fa rilevare che la compagine consiliare di Valmozzola è andata progressivamente dissolvendosi a seguito delle dimissioni determinatesi in seno alla stessa ed alla giunta municipale.

Tale ultimo organo è inefficiente da tempo, tanto che il prefetto ha dovuto inviare commissari *ad acta* presso il comune per assicurare alcuni adempimenti improrogabili.

Il consiglio comunale, a sua volta, non è stato in grado, nonostante la formale diffida prefettizia, di reintegrare la Giunta municipale.

In conclusione, non v'è dubbio che in seno alla predetta amministrazione si è determinata una situazione di paralisi funzionale, pregiudizievole per gli interessi dell'ente civico, alla quale non può ovviarsi che mediante l'adozione del proposto provvedimento di scioglimento del consiglio comunale.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 19 giugno 1968.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo sciogli-

mento del consiglio comunale di Valmozzola ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso nella persona del dott. Dante Francario, vice direttore di ragioneria.

Roma, addì 24 luglio 1968

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Valmozzola (Parma) non ha provveduto ad eleggere la giunta municipale, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 giugno 1968;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valmozzola (Parma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Dante Francario, vice direttore di ragioneria, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1968

SARAGAT

RESTIVO

(7786)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1968.

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 26 giugno 1967, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che prevede l'integrazione del consiglio di amministrazione suddetto con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 12 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, relativa all'istituzione dell'E.N.I.;

Visto l'art. 2 della legge 12 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la designazione del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali;

Decreta:

Il sig. Angelo Giorgetti è nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale idrocarburi (E.N.I.), in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1968
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 84

(7625)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1966.

Norme esecutive generali per l'istituzione nella scuola media statale di corsi speciali gratuiti di latino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale;

Considerata l'opportunità di dettare norme esecutive generali per l'istituzione di corsi speciali gratuiti di latino, di cui al comma quinto dell'art. 6 della citata legge, per coloro che intendono integrare il diploma di licenza di scuola media;

Decreta:

Art. 1.

Allo scopo di consentire a coloro i quali abbiano conseguito la licenza di scuola media di integrare il relativo diploma con il superamento della prova di latino in sessione successiva a quella in cui detto diploma è stato conseguito, si istituiscono presso le scuole medie statali corsi speciali gratuiti di latino, secondo il programma approvato per tale materia con decreto ministeriale 24 aprile 1963.

Art. 2.

I corsi speciali gratuiti di latino di cui al precedente articolo hanno durata bimestrale e si svolgono dal 1° luglio al 30 agosto, con 12 ore settimanali di lezioni.

Art. 3.

Si istituisce un corso speciale gratuito di latino per ogni quindici iscritti o frazione non inferiore a otto.

Possono chiedere l'iscrizione ai corsi coloro che abbiano conseguito la licenza di scuola media in sessione d'esame del medesimo o di precedente anno scolastico.

Possono altresì chiedere l'iscrizione ai corsi coloro che abbiano conseguito la licenza di scuola media unificata in esperimento.

La domanda di iscrizione, in carta libera, firmata dal padre o da chi ne fa le veci, deve essere prodotta al preside della scuola media frequentata come alunno interno ovvero a quella più vicina alla propria abitazione, entro il 30 giugno.

I presidi delle scuole medie in cui sia stato raggiunto il numero minimo di otto iscritti proporranno direttamente l'istituzione del corso al provveditore agli studi; i presidi delle scuole medie in cui non si raggiunga il numero minimo anzidetto, trasmetteranno le domande di iscrizione pervenute al provveditore agli studi che raggruppa tali domande, disponendo l'istituzione di un corso speciale gratuito di latino per ogni quindici aspiranti nella scuola media dello stesso o di altro comune viciniore nella quale sia confluito il maggior numero di domande o che sia più facilmente raggiungibile dalla maggior parte degli aspiranti medesimi.

Art. 4.

L'insegnamento del latino nei corsi speciali gratuiti è affidato dal preside a personale docente di ruolo o non di ruolo in servizio nella scuola. Qualora tale personale non accetti l'incarico, questo ultimo è affidato dal preside ad aspiranti a supplenze compresi nella graduatoria di materie letterarie della scuola o, in mancanza, ad altri aspiranti da graduare appositamente con i medesimi criteri seguiti per la compilazione dell'anzidetta graduatoria.

Le ore d'insegnamento prestate nei corsi speciali gratuiti di latino sono retribuite mensilmente:

a) a favore dei professori di ruolo o non di ruolo con diritto al trattamento di cattedra in ragione di un cinquantottesimo dello stipendio iniziale corrispondente alla classe di stipendio in godimento per ciascuna ora fino alle diciotto settimanali complessive; in ragione di un ventinovesimo dello stipendio predetto per ogni ora oltre le diciotto settimanali;

b) a favore dei professori non di ruolo che non fruiscano del trattamento di cattedra, in ragione di un diciottesimo della retribuzione in godimento (compresi gli eventuali aumenti biennali, l'eventuale aggiunta di famiglia ed il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente) per ciascuna ora fino alle diciotto settimanali complessive; in ragione del 31 % della sola retribuzione iniziale corrispondente alla prima classe di stipendio (ex coeff. 260) per ciascuna ora oltre le diciotto settimanali;

c) a favore degli insegnanti che non abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico o che pur avendo insegnato non abbiano conseguito il diritto al trattamento economico durante le vacanze estive, in ragione di un diciottesimo della retribuzione iniziale corrispondente alla prima classe di stipendio (ex coeff. 260) per ciascuna ora d'insegnamento, compresi l'eventuale aggiunta di famiglia ed il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente oltre all'intera indennità integrativa speciale.

Nel caso che l'insegnamento nei corsi speciali gratuiti di latino sia affidato ad un insegnante non di ruolo in servizio negli istituti di secondo grado, il trattamento economico di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) sarà commisurato allo stipendio iniziale corrispondente alla prima classe di stipendio del ruolo *B* (ex coeff. 260).

I provvedimenti di istituzione dei corsi speciali gratuiti di latino e di conferimento dei relativi incarichi di insegnamento sono soggetti al visto e alla registrazione della competente ragioneria provinciale dello Stato e dell'ufficio distaccato della Corte dei conti.

Art. 5.

I corsi speciali gratuiti di latino possono essere istituiti a partire dall'anno scolastico 1965-66.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1966

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1968
Registro n. 52 Pubblica istruzione, foglio n. 326

(7589)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1967.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1967, registro n. 5, foglio n. 310, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Cosenza;

Vista la nota del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cosenza, n. 38621, datata 23 ottobre 1967, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, l'avv. De Bellis Gaetano, presidente della citata commissione, con il dott. Di Pace Alfredo, attuale direttore dell'ufficio predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Di Pace Alfredo è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Cosenza, in sostituzione dell'avv. De Bellis Gaetano.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1967

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1968
Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 379

(7721)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1967.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 183, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Verona;

Vista la nota del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Verona n. 18601, datata 8 novembre 1967, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Renzi Renzo, presidente della citata commissione, con il dott. Setari Vincenzo attuale direttore dell'ufficio predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Setari Vincenzo è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Verona, in sostituzione del dott. Renzi Renzo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1967

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1968
Registro n. 6 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 155

(7734)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1968.

Misura dei recuperi da effettuare per l'esecuzione d'ufficio dei lavori concernenti la riparazione degli edifici danneggiati da calamità naturali nei comuni di Broni e Castana.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

Ritenuto che il Ministero dei lavori pubblici ha riconosciuto la necessità e la convenienza di procedere, in luogo della costruzione dei ricoveri per le famiglie non abbienti rimaste senza tetto, alla riparazione d'ufficio di edifici di proprietà privata con le modalità indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del suindicato decreto legislativo, n. 1010, in dipendenza dei danni causati dalla tromba d'aria del 16 giugno 1957 nei comuni di Broni e Castana;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione della quota del rimborso, a carico dei proprietari interessati, della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici per la riparazione d'ufficio degli edifici privati, danneggiati dalla succitata calamità naturale;

Decreta:

Art. 1.

I proprietari degli edifici riparati d'ufficio, in dipendenza della predetta calamità, nelle zone sopraindicate, sono tenuti al rimborso della spesa sostenuta dal Ministero dei lavori pubblici nella seguente misura:

a) *persone fisiche*:

in ragione del 35 %, qualora il reddito, accertato ai fini della imposta complementare per l'anno in cui la riparazione è stata ultimata, non superi le L. 500.000 (cinquecentomila);

in ragione del 50 %, qualora tale reddito, come sopra accertato, non superi le L. 1.000.000 (unmilione);

in ragione del 75 %, qualora il reddito, accertato, sempre ai fini dell'imposta complementare, non superi le L. 2.000.000 (duemilioni);

in ragione del 100 % negli altri casi.

b) *società o enti tassati in base al bilancio*:

in ragione del 100 %.

c) *società o enti collettivi*:

nelle stesse misure fissate per le persone fisiche di cui alla precedente lettera *a*), con riferimento alla media dei redditi accertati, ai fini della ripetuta imposta complementare, per i singoli componenti la società;

d) *provincia, comuni, Istituto nazionale case impiegati dello Stato, istituti autonomi per le case popolari, enti ecclesiastici ed istituti di beneficenza*:

in ragione del 35 %.

Art. 2.

Il versamento potrà essere effettuato in dieci rate annuali posticipate uguali.

Art. 3.

Il credito dello Stato è garantito da ipoteca ai sensi dell'art. 2817 del codice civile sugli immobili nei quali sono stati eseguiti i lavori di riparazione, da iscriversi d'ufficio a cura dell'amministrazione finanziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1968

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7678)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1968.

Attribuzione di un assegno integrativo mensile non pensionabile al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758;

Visto il regio decreto 4 giugno 1935, n. 497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Visti gli articoli 18 e 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al personale aggregato degli istituti di prevenzione e di pena, il cui trattamento per retribuzione è previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752, è attribuito a decorrere dal 1° marzo 1968 un assegno integrativo mensile non pensionabile di L. 3000, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità.

Art. 2.

Al cappellano ispettore l'assegno integrativo di cui all'art. 1 è attribuito nella misura mensile di L. 3000. L'assegno stesso è aumentato a L. 3458 mensili, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato.

Art. 3.

L'assegno integrativo di cui ai precedenti articoli è ridotto nella stessa proporzione della riduzione della retribuzione nei casi di aspettativa, di congedo straordinario o di altra posizione di stato che importi riduzione della retribuzione, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione della medesima.

E' corrisposto per intero al personale a pieno impiego. Per il rimanente personale è ridotto, in proporzione. nel caso di riduzione della retribuzione.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1968
Registro n. 23 *Grazia e giustizia, foglio n.* 290

(7787)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1968.

Sostituzione di un membro della commissione regionale, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige, in Trento, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 viene demandata al Ministero dei lavori pubblici la nomina, presso ciascun provveditorato alle opere pubbliche, di una commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1959, numero 25198, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 51, foglio n. 100, col quale è stata costituita, presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trento, la commissione di cui allo art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro il dott. ing. Giuseppe Candelpergher, libero professionista, all'epoca residente a Rovereto;

Visti i successivi decreti ministeriali con i quali la composizione della citata commissione è stata aggiornata;

Considerato che l'ing. Candelpergher, avendo trasferito la sua residenza nel comune di Padova, ha ora chiesto di essere sostituito nell'incarico di che trattasi;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Romolo Casonato, libero professionista, domiciliato in Trento, via Coni Zugna, 29 è nominato membro della commissione di cui alle premesse in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Candelpergher, trasferitosi in altra località.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione succitata è attribuito al dott. ing. Romolo Casonato predetto un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul capitolo 1202 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1968
Registro n. 13 *Lavori pubblici, foglio n.* 236

(7675)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1968.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per alcuni organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relative alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi da valere per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi di occupazione media mensile ed i salari medi e la loro decorrenza per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Ferrara:

Gruppo trasportatori locali - Ferrara:
Periodo di occupazione media mensile: 10 giornate;
Decorrenza: 1° agosto 1967.

Firenze:

Gruppo autotrasportatori « Greve » - Firenze:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
Salario medio mensile: L. 30.000;
Decorrenza: 1° giugno 1966.

Gruppo autotrasportatori « Rifredi » - Firenze:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
Salario medio mensile: L. 30.000;
Decorrenza: 2 gennaio 1967.

Gruppo trasportatori « San Casciano » - Firenze:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
Salario medio mensile: L. 30.000;
Decorrenza: 1° febbraio 1967.

Foggia:

Compagnia autonoleggiatori - San Ferdinando di Puglia:
Salario medio mensile: L. 33.800;
Decorrenza: 1° marzo 1967.

Grosseto:

Gruppo grossetano autotrasporti - Grosseto:
Periodo di occupazione media mensile: 22 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 1.300;
Decorrenza: 1° febbraio 1966.

Lecce:

Carovana autotrasportatori « Fanin » - Monteroni:
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
Decorrenza: 18 gennaio 1965.

Compagnia autotrasportatori « Madonna del Carmine » Nardò:
Periodo di occupazione media mensile: 23 giornate;
Decorrenza: 1° luglio 1967.

Livorno:

Gruppo autotrasportatori ribaltabili Livorno:
Salario medio giornaliero: L. 900;
Decorrenza: 1° marzo 1967.

Rovigo:

Carovana autotrasportatori stientese - Stienta:
Salario medio giornaliero: L. 1.385;
Decorrenza: 1° aprile 1967.

Compagnia autonoleggiatori adriesi (C.A.N.A.) Adria:
Salario medio giornaliero: L. 1.250;
Decorrenza: 1° marzo 1967.

Compagnia operai autotrasportatori di città Rovigo (C.O.A.C.):
Salario medio giornaliero: L. 1.300;
Decorrenza: 2 maggio 1967.

Siena:

Gruppo autotrasportatori - Colle Val d'Elsa:
Periodo di occupazione media mensile: 22 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 1.000;
Decorrenza: 1° aprile 1967.

Gruppo autotrasportatori « Valdarbia » - Siena:
Periodo di occupazione media mensile: 22 giornate;
Salario medio giornaliero: L. 1.000;
Decorrenza: 1° aprile 1967.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(7666)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1968.

Rettifica delle estese di due strade provinciali in provincia di Udine.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale n. 5595 del 22 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1968, n. 64, con il quale sono state classificate provinciali le strade di bonifica:

1) « Titiano-Canedo » di km. 4+380 (dall'innesto della strada provinciale « dello Stella » al bivio delle scuole di Precenicco per Titiano fino all'innesto della strada statale n. 354 « di Lignano » presso Pertegada);

2) « Braidate-Bared-Barancole-Salmastro » di chilometri 7+960 (dall'innesto della strada statale n. 352 « di Grado » a Terzo di Aquileia per Muruzis, case Salmastro, fino a case Barancole),

dell'estesa complessiva di km. 12+340;

Ritenuto che a seguito di ulteriori accertamenti le estese delle strade anzidette sono risultate rispettivamente di km. 10+275 e di km. 10+400, per complessivi km. 20+675;

Ritenuto che occorre, quindi, rettificare in tal senso il decreto anzidetto, fermo restando gli itinerari delle strade in parola così come risulta dal decreto stesso;

Decreta:

Art. 1.

Le estese delle strade di cui al decreto ministeriale 22 febbraio 1968, n. 5595, sono rettificate come segue:

strada « Titiano-Canedo »: km. 10+275;
strada « Braidate-Bared-Barancole-Salmastro »: chilometri 10+400;

per l'estesa complessiva di km. 20+675 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Art. 2.

Resta fermo che le strade stesse sono da considerarsi provincializzate secondo i tracciati riportati nell'anzidetto decreto ministeriale n. 5595.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1968

Il Ministro: NATALI

(7680)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1968.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio della riassicurazione in tutti i rami vita e danni alla rappresentanza generale per l'Italia (in liquidazione), con sede in Milano, della società « Gerling-Konzern Globale Rüchversicherungs Aktiengesellschaft, con sede in Colonia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale in data 29 febbraio 1964, con il quale la società « Gerling-Konzern Globale Rückversicherungs - Aktiengesellschaft, con sede in Colonia e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è stata autorizzata ad esercitare l'attività riassicurativa in tutti i rami vita e danni;

Vista la delibera del consiglio della società Gerling-Konzern Globale Rückversicherungs - Aktiengesellschaft, con sede in Colonia, in data 23 gennaio 1967, in ordine alla cessazione della attività riassicurativa della propria rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, ed alla conseguente messa in liquidazione volontaria;

Vista la dichiarazione del liquidatore della suddetta rappresentanza, in data 22 luglio 1968, secondo la quale le attività e le passività della rappresentanza stessa risultanti dal bilancio al 31 dicembre 1967, sono state rilevate dalla rappresentanza generale della « Gerling-Konzern Rheinische Versicherungs - Gruppe A.G. »;

Considerato che ricorrono le circostanze per le quali, ai sensi dell'art. 99 del regolamento sopra citato, occorre provvedere alla revoca dell'autorizzazione già concessa;

Decreta:

E' revocata alla rappresentanza generale per l'Italia della società « Gerling-Konzern Globale Rüchversicherungs - Aktiengesellschaft », con sede in Colonia, l'autorizzazione ad esercitare la riassicurazione, in tutti i rami vita e danni, nel territorio della Repubblica.

Roma, addì 6 agosto 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(7709)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica organica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università di Palermo, è vacante la cattedra di chimica organica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7737)

Vacanza della seconda cattedra di chimica teorica, della seconda cattedra di chimica fisica e della cattedra di complementi di fisica generale presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa sono vacanti la seconda cattedra di chimica teorica, la seconda cattedra di chimica fisica e la cattedra di complementi di fisica generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti predetti, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7738)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1968, registro n. 53, foglio n. 361, è stato accolto nei limiti di cui al parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario prodotto il 24 ottobre 1963 dalla prof.ssa Ianovitz Lea Maria per l'annullamento pairzale del decreto ministeriale 30 aprile 1962, commi secondo, terzo, quarto e quinto.

(7694)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 agosto 1968

1 Dollaro USA	621,302
1 Dollaro canadese	578,875
1 Franco svizzero	144,21
1 Corona danese	82,66
1 Corona norvegese	87,002
1 Corona svedese	120,345
1 Fiorino olandese	171,40
1 Franco belga	12,427
1 Franco francese	124,945
1 Lira sterlina	1.487,50
1 Marco germanico	154,545
1 Scellino austriaco	24,058
1 Escudo Port.	21,73
1 Peseta Sp.	8,925

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 89 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte di ufficio nel semestre gennaio-giugno 1968

Numero d'ordine	Specialità medicinale	Ditta e sede	Numero decreto	Data	Numero decreto revoca	Data
1	*Clorevit* gocce nasali (flacone) contagocce da 25 cc.)	U.S.A.R., Roma	14228	6- 3-1965	4071/R	8- 1-1968
2	*Jod* cat. aerosol spray (flac. sol. gr. 100) . .	Metabiod, Torino	10651	15- 9-1960	4118/R	20- 2-1968
3	*Enzimhepar sciroppo* flac. da ml. 150 + contenitore a serbatoio)	Lab. Farmac. Novopharm, Milano	16205	1-12-1959	4113/R	20- 2-1968
4	*Cutanin B* compresse 50	INSEA, Genova-Nervi	4328	20-12-1950	4114/R	20- 2-1968
5	*Ritardodici* (6 fiale da mcg. 500 liof. + solv.)	Olympia Farm., Roma	17716	17- 9-1960	4115/R	20- 2-1968
6	*Fosfoiodarsin* 10 fiale 1° grado	Lab. Farm. Simoni, Padova	6007	6- 3-1952	4116/R	20- 2-1968
7	*Serinfosfan* cat. fiale da 2 ml.	Anonima Chim. Farm., Milano	13628/A	7- 3-1958	4117/R	20- 2-1968
8	*Dibrophen* compresse 20 e supposte 5 . . .	Dott. Armin Bauer e C. G.m.b.h. Lichetenfel (Germania) rappresentata in Italia da Transterra (Milano)	7888	1- 7-1953	4123/R	16- 4-1968
9	*Transmin* ampolla da gr. 115 (uso esterno)	Id.	8273	2-11-1953	4122/R	16- 4-1968
10	*Veno* confetti tipo normale e forte . .	Id.	7728	29- 5-1963	4120/R	16- 4-1968
11	*Sinnodin* fiale 2 compresse, supposte . . .	Id.	8356	18-11-1953	4121/R	16- 4-1968
12	*Phosphill* compresse 50 con CA, compresse 60 senza CA e flac. gr. 50 (liquido)	Id.	7873	26- 6-1953	4119/R	16- 4-1968
13	*Jodor-B* (cat. fiale da 3 ml.)	Farmacon, Novara	7673/A	25-10-1954	4126/R	27- 4-1968
14	*Fermentovit* fiale da 10 ml.	Lab. Chimica med. e Antipiol, Torino	4660	20- 6-1951	4127/R	27- 4-1968
15	*Tegopan* sciroppo	Metabiod, Torino	15700	12- 9-1959	4128/R	27- 4-1968
16	*Blasto Idina* fiale da 5 ml.	Giuliani, Milano	7931	7- 7-1953	4129/R	27- 4-1968
17	*Amigdalina Maldifassi* sciroppo 150 cc. . .	Manzoni e C., Milano	6731	15- 7-1952	4130/R	27- 4-1968
18	*Cardiobaina* gocce	Lab. Aschei Dazzini Casteggio (Pavia)	11862	27- 4-1968	4131/R	27- 4-1968
19	*Epatoval confetti*	Ist. Bioterapico Valentini, Milano	9659	20- 1-1955	4133/R	25- 5-1968
20	*Mentopulmina* (cat. 6 supp. adulti)	Lab. Terp M.R., Firenze	10085/B	6- 6-1955	4132/R	25- 5-1968
21	*Mentopulmina* serie 6 supposte tipo pediatrico	Id.	10085/C	26- 8-1955	4132/R	25- 5-1968
22	*Vermex* flac. da 150 cc. di soluz. con misuratore	Garantol-Grotzinger Baden (Germania) rappresentata in Italia da Casarini, Bologna	1766	27- 7-1960	4136/R	25- 5-1968
23	*Antiemorroico Pecetti* gocce per uso esterno flac. gr. 10	Lab. Spec Med. dott. Pecetti, Perugia	6997	8- 9-1952	4134/R	25- 5-1968
24	*Adenokellina* 20 confetti tipo semplice e 20 confetti tipo sedativo	Canforamina, Padova	9009	9- 6-1954	4135/R	25- 5-1968

(7106)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 23 aprile 1968 dalla signorina Cinich Oliva, nata a Buie il 13 aprile 1947, residente a Trieste, in via Doberdò, 10, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Cinich Oliva è ridotto nella forma italiana di Cini.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 24 luglio 1968

Il prefetto: CAPPELLINI

(7597)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, per l'ammissione di sessanta guardiamarina, quindici sottotenenti genio navale, venti sottotenenti armi navali, dieci sottotenenti medici, quindici sottotenenti di commissariato militare marittimo, quindici sottotenenti delle capitanerie di porto di complemento alla ferma volontaria di anni cinque.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 371;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di ufficiali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle Armi navali, sanitario M.M. (medici), di commissariato M.M. delle capitanerie di porto di complemento alla ferma di cinque anni prevista all'art. 1 della legge 28 marzo 1968, n. 371;

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle Armi navali, sanitario M.M. (medici), di commissariato M.M. e delle capitanerie di porto di complemento che siano in servizio di leva alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, abbiano compiuto almeno tre mesi di servizio da ufficiale e abbiano tenuto buona condotta morale e civile;

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali Roma, la domanda (vedasi allegato) in carta legale da L. 400, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dall'autorità da cui l'ufficiale dipende.

Alla domanda dovranno essere allegati il certificato del titolo di studio, da cui risulti il voto riportato all'esame di laurea o all'esame di diploma o altri eventuali titoli in possesso dell'interessato, che possono essere tenuti presenti per la formazione della graduatoria di merito.

La domanda deve essere trasmessa per via gerarchica e su di essa dovrà pronunziarsi l'autorità dalla quale l'ufficiale dipende.

La data di arrivo delle domande è quella che risulta dal bollo di ufficio e non sarà ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'amministrazione Marina militare o presso altre amministrazioni.

Art. 4.

Il Ministro può escludere dal concorso, con decreto motivato, quei concorrenti che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla ferma quinquennale.

Art. 5.

Il numero dei posti messi a concorso per i diversi Corpi è il seguente:

N. 60 per il Corpo di stato maggiore;
N. 15 per il Corpo del genio navale;
N. 20 per il Corpo delle Armi navali;
N. 10 per il Corpo sanitario M.M. (medici);
N. 15 per il Corpo di commissariato M.M.;
N. 15 per il Corpo delle capitanerie di porto.

Per ogni Corpo la commissione di cui al seguente art. 6 forma una graduatoria di merito sulla base dei titoli in appresso indicati:

a) durata del servizio prestato;
b) note di qualifica;
c) eventuali periodi di imbarco;
d) titolo di studio;
e) voto riportato agli esami di laurea o di diploma;
f) altri eventuali titoli di merito connessi con attività di studio o professionali (diplomi di specializzazione, elogi ecc.).

Art. 6.

Le graduatorie di merito per i diversi Corpi sono formate da apposita commissione nominata con decreto ministeriale.

Essa sarà composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello;
Membri: due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore;
Segretario: un funzionario della carriera direttiva amministrativo del Ministero della difesa (senza voto).

Quando si valutano gli ufficiali dei Corpi del G.N., delle A.N., sanitario M.M. (medici), di commissariato M.M. e delle capitanerie di porto partecipa alla commissione un ufficiale superiore del rispettivo Corpo in sostituzione di un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore.

La commissione assegna i punti per la formazione delle graduatorie secondo i seguenti criteri:

per i titoli di cui alla lettera *a*) del precedente art. 5, un punto per ogni mese di servizio interamente prestato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

per i titoli di cui alla lettera *b*) tre punti per ogni qualifica di eccellente, due punti per ogni qualifica di superiore alla media e un punto per ogni qualifica di nella media;

per i titoli di cui alla lettera *c*), due punti per ogni due mesi (interamente prestati) di imbarco;

per i titoli di cui alla lettera *d*), due punti per la laurea;

per i titoli di cui alla lettera *e*), due punti per le lauree riportate con il massimo dei voti (110/110) o corrispondente) e due punti per i diplomi conseguiti con una media superiore a sette;

per i titoli di cui alla lettera *f*), un punto per ogni titolo (specializzazione, elogi ecc.) che sia ritenuto di particolare valore per l'attività da svolgere.

Art. 7.

I primi concorrenti nell'ordine delle diverse graduatorie di cui ai precedenti articoli 6 e 7 fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso per ciascun Corpo saranno dichiarati vincitori e saranno ammessi alla ferma quinquennale.

Art. 8.

La ferma volontaria quinquennale decorre dal giorno successivo a quello del compimento del servizio di prima nomina.

Art. 9.

Gli ufficiali ammessi alla ferma di cinque anni possono chiedere di essere prosciolti. Il Ministro ha facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per motivi di servizio.

Il Ministro può disporre il proscioglimento dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

L'ufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non abbia riacquistato l'idoneità allo scadere del periodo massimo di licenza eventualmente spettantegli è prosciolto dalla ferma e collocato nella riserva di complemento o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Art. 10.

Al termine della ferma di cinque anni ovvero, in caso di proscioglimento per inabilità permanente al servizio incondizionato, ovvero in caso di proscioglimento volontario dopo aver compiuto almeno tre anni di servizio dalla data di decorrenza della ferma stessa, gli ufficiali di cui ai precedenti articoli hanno diritto ad un premio di L. 100.000 per ogni semestre di ferma volontaria espletata.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente comma, le frazioni di semestre superiori a tre mesi sono considerate come semestre intero.

Il premio di cui al primo comma non compete agli ufficiali prosciolti dalla ferma per motivi disciplinari o per scarso rendimento.

Art. 11.

Per quanto non previsto dalla legge 28 marzo 1963, n. 371, valgono per gli ufficiali ammessi alla ferma quinquennale le norme di stato e di avanzamento vigenti per gli ufficiali di complemento.

Art. 12.

Gli ufficiali di complemento in ferma quinquennale che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, potranno accedere, mediante concorso, al servizio permanente effettivo nei ruoli speciali dei rispettivi Corpi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1968

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1968
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 276

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della marina - 5ª Divisione - Stato e avanzamento ufficiali — ROMA

Io sottoscritto . . . . . . nato a . (provincia di . . . . .) il . . destinato a . . . chiedo di essere ammesso al concorso per titoli per l'ammissione alla ferma di 5 anni, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere in servizio di leva;

di aver prestato il seguente periodo di servizio: . . .
. . . . .
. . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti:

1) certificato del titolo di studio con il voto riportato;
2) altri eventuali titoli.

. . . lì . . .

Firma . . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma . . .

(7780)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per la nomina ad agente di cambio presso la Borsa valori di Genova

IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e la legge 3 febbraio 1963, n. 49, recante modificazioni all'art. 4 della predetta legge n. 515;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa valori di Genova;

Uditi i pareri della Camera di commercio e delle autorità di Borsa di Genova, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 maggio 1956, n. 515;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a 28 (ventotto) posti di agente di cambio nel ruolo della Borsa valori di Genova.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 400 e firmata di pugno dal candidato, indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dovrà essere presentata, o dovrà pervenire, insieme a tutti i documenti richiesti, alla segreteria della commissione esaminatrice — presso l'ufficio dell'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Genova — entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data e luogo di nascita, ed il proprio domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni. La domanda dovrà, inoltre, contenere l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 3

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, redatti in conformità delle vigenti disposizioni *in materia di bollo e di legalizzazione, firmati per esteso dal* funzionario o pubblico ufficiale che li rilascia, giusta quanto prescritto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n 678:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento deve essere munito dell'autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati e annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche, oppure in scienze statistiche, demografiche e attuariali, in originale o in copia autentica notarile;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una borsa valori per un biennio come rappresentate alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di borsa valori o l'ufficio titoli di una banca o quale commissionario di borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopraspecificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa valori di Genova nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito. Nei documenti dovrà essere specificata la durata delle attività menzionate;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la Camera di commercio di Genova della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano aver esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agen-

te di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*), dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio, o in scienze politiche oppure in scienze statistiche demografiche ed attuariali. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati, il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente a merito dell'art 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515

In tale certificato dovranno essere indicate le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività stesse.

Art. 5

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al precedente art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso, un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame di cui all'articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice e loro notificati, in tempo utile, ad una prova di idoneità dinanzi alla commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principî di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le borse valori e gli usi locali di borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella prova una valutazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma, del precedente articolo 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nell'ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme su indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6, gli interessati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio ciascuno di essi ha la propria residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e Tarvisio, o dei comuni di Sant'Orsola e di Luserna di cui all'articolo 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido:

e) i mutilati ed invalidi per servizio, dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, e gli orfani dei caduti alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre. Analogo documento dovranno presentare i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente Repubblica sociale italiana;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valore militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

Art. 12

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma vengano prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma, comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 13

La commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro, che dopo aver riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approverà con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Unitamente alla graduatoria la commissione invierà tutti i documenti del concorso nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica e la relazione che accompagna la graduatoria stessa

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1968
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 47

(7283)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Revoca della nomina della 1ª sottocommissione esaminatrice, del compartimento di Milano, per il pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi ottocento posti di cantoniere in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12818, registrato alla Corte dei conti addì 8 agosto 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 267, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi 800 posti di cantoniere in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 168/P.2.1.1. in data 8 dicembre 1967, e successive modifiche, relativa alla nomina delle commissioni e delle sottocommissioni esaminatrici compartimentali per il cennato concorso;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 5 dell'11 gennaio 1956, il quale stabilisce fra l'altro che a ogni sottocommissione non può essere assegnato un numero di candidati inferiori a 500;

Considerato che nel compartimento di Milano, per il quale, con la citata deliberazione 168/1967, la commissione originaria per l'espletamento del ripetuto concorso è stata integrata con due sottocommissioni esaminatrici, il numero dei candidati presenti alle prove scritte è stato soltanto il 1399;

Delibera:

E' annullata la nomina della 1ª sottocommissione esaminatrice del compartimento di Milano per il pubblico concorso citato nelle premesse.

Roma, addì 12 luglio 1968

Il direttore generale: FIENGA

(7610)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° luglio 1968, n. **219-1482**/Legisl.

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione, mediante concorso pubblico, alla qualifica di ingegnere (primo consigliere) della carriera direttiva del ruolo tecnico dei lavori pubblici.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 30 *luglio* 1968)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2636-301/5-I. Pers. di data 28 giugno 1968;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto del presidente della Giunta provinciale n. 11-1274/Legisl. dd. 26 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 197, è sostituito dal seguente:

Le prove di esame del concorso pubblico per l'assunzione alla qualifica di ingegnere (primo consigliere) della carriera direttiva del ruolo tecnico dei lavori pubblici sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) viabilità e trasporti:

a) tracciamento planimetrico ed altimetrico a sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali e di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto, economia stradale;

b) forme e dimensioni delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in calcestruzzo armato ed in legno) sistemi di centinatura delle grandi volte, fondazioni (ordinarie e pneumatiche) a gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e di trincee in terreni franosi, opere di drenaggio, opere di presidio contro le piene;

d) rilevamenti di terreni, istrumenti relativi;

d) strati di base, pavimentazioni in conglomerato bituminoso e calcestruzzo di cemento, dimensionamento delle strutture flessibili, manutenzione del piano stradale;

f) prove sui materiali stradali, macchine stradali;

g) attrezzatura segnaletica;

2) costruzioni idrauliche:

a) idrografia, idrologia e idrometria;

b) idraulica fluviale: sistemazioni idrauliche, utilizzazione dell'energia idraulica, dighe per derivazione, dighe mobili ed opere di presa, serbatoi o laghi artificiali, dighe in muratura, in terra od a secco, canali e gallerie, condotte forzate. Generalità sulle bonifiche e sulla sistemazione dei bacini montani. Progetti relativi;

c) acque potabili: qualità e quantità delle acque da impiegarsi per uso potabile, moto e misura delle acque, provvista, depurazione, condotta e distribuzione delle acque, condotta maestra, serbatoi, pompe e macchine per il sollevamento delle acque. distribuzione delle acque nell'interno degli abitati, progetti e calcoli relativi;

d) fognature urbane;

e) irrigazioni: provenienza, qualità e provvista delle acque irrigue, opere di presa condotte di irrigazione, opere d'arte nei canali di irrigazione, adduzione, distribuzione, misurazione, regolazione e ripartizione delle acque irrigue, distribuzione dell'acqua ai terreni, irrigazione con acque di fogna, irrigazione a pioggia, fertirrigazione. Progetti e relativi calcoli;

3) edilizia:

a) esame dei terreni e studio delle fondazioni degli edifici;

b) edifici pubblici e case di civile abitazione, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

c) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro ed in legno e relativi calcoli di stabilità;

d) prescrizioni per l'accettazione dei materiali e la esecuzione delle opere di conglobamento cementizio semplice ed armato;

e) studio degli ambienti: condizioni igieniche, di illuminazione, acustiche, di visibilità, ecc. Caratteri distributivi degli edifici;

f) turbamenti di equilibrio e criteri di restauro dei fabbricati;

g) studio del progetto e dei suoi allegati, direzione, contabilità e collaudo dei lavori;

4) materiali da costruzione:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

5) urbanistica:

a) concetto di urbanistica e rapporto tra pianificazione urbanistica e programmazione economica;

b) precedenti della disciplina urbanistica e sua evoluzione storica in Italia con cenni di urbanistica europea comparata;

c) indagini preliminari e metodologia della progettazione urbanistica, con particolare riferimento agli aspetti settoriali dell'industria, del turismo, della residenza e del traffico;

d) livelli di pianificazione: piani territoriali di coordinamento, piani regolatori generali, piani regolatori particolareggiati, piani speciali per l'edilizia econmica e popolare, programmi di fabbricazione;

e) la pianificazione urbanistica in provincia di Trento;

f) problemi di composizione architettonica: tipologie edilizie, preesistenze storiche e abientali ed interventi, anche a grande scala, in rapporto con l'ambiente naturale (turismo, industria, residenza ecc.).

La prova orale verte sulle seguenti materie:

a) le materia delle prove scritte;

b) legislazione: leggi e regolamenti sui lavori pubblici (statali, regionali e provinciali), legislazione relativa alle espropriazioni, procedura amministrativa per l'approvazione ed esecuzione delle opere pubbliche; ordinamento costituzionale della Regione Trentino-Alto Adige, legislazione urbanistica nazionale e provinciale;

c) estimo: estimo civile, rurale ed estimi speciali;

d) cenni sugli ultimi sviluppi culturali della problematica urbanistica: regioni, comprensori, centri storici, problemi di espropriazione ecc.);

e) la pubblica amministrazione in rapporto alla pianificazione urbanistica: poteri, responsabilità e funzioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 1° luglio 1968

Il presidente della Giunta provinciale: KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1968
Registro n. 12, *foglio n.* 102

(7659)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.